



I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R

AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea
 Prot. 0002705/U del 19/05/2020 14:17:36

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE



VALCERESIO

Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane

Istituto Tecnico Turismo

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA)

Tel. 0332856760 – Fax 0332474918



Bisuschio 19/05/2020

A:

- **Studenti classi quinte**
- **Docenti classi quinte**

OGGETTO: ORDINANZA ESAMI DI STATO 2020

Il 16 maggio 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/20.

Rimandando al testo di legge per gli approfondimenti, si forniscono le seguenti indicazioni derivanti dallo stesso:

Articolo 2 (Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il **giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30**, con l'**avvio dei colloqui**.

Articolo 3 (Candidati interni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge **sono ammessi** a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) ...gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali... **L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale.**

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe)

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

*Il documento sarà **pubblicato sul sito Internet dell'Istituto e sul Registro elettronico.***

Articolo 10 (Credito scolastico)

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di sessanta punti** di cui **diciotto** per la classe **terza**, **venti** per la classe **quarta** e **ventidue** per la classe **quinta**.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla **conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta** e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

Articolo 11 (Commissioni d'esame)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissioni, le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da **sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissioni.

Articolo 16 (*Prova d'esame*)

1. **Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Articolo 17 (*Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame*)

1. L'esame è così articolato e scandito:
 - a) **discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime **entro il 1° di giugno**. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica **entro il 13 giugno**;
 - b) **discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di **lingua e letteratura italiana durante il quinto anno** e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
 - c) analisi, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla commissione**;
 - d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'**esperienza di PCTO** svolta nel corso del percorso di studi;
 - e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "**Cittadinanza e Costituzione**".
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della **durata complessiva indicativa di 60 minuti**.

Articolo 19 (*Esame dei candidati con disabilità*)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Articolo 20 (*Esame dei candidati con DSA*)

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

Articolo 23 (*Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi*)

1. Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in**

centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al **colloquio**, per un massimo di **quaranta punti**, e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato, per un massimo di **sessanta punti**.

3. **Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.**
4. ... fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, **la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b).
... per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
5. La sottocommissione all'**unanimità può motivatamente attribuire la lode** a coloro che conseguono il **punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione** di cui al comma 4, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il **credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;
 - b) abbiano conseguito il **punteggio massimo previsto alla prova d'esame**.

Articolo 25 (*Pubblicazione dei risultati*)

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito... è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 23 all'albo dell'istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Articolo 26 (*Svolgimento dei lavori in modalità telematica*)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3,
 - a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano... i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
 - b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame - o, successivamente, il presidente della commissione - ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
 - c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Maria Franz
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)